



**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

**DISPOSIZIONE N. 32 DEL 30/10/2008**

**DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA**

**Modifiche alla  
Prefazione Generale all'Orario di Servizio**

**Sostituire le pagine: 23-24, 85-86,  
con quelle contenute nel presente fascicolo.**

**Inserire le nuove pagine: 85/1-85/2,  
contenute nel presente fascicolo.**

Le presenti modifiche sono entrate in vigore alle ore 00.01 del 10 Novembre 2008

**Da distribuire al personale interessato**

bile in corsa, con una o due (se è ammesso il doppio attacco) locomotive attive in testa.

△△△

Stazioni nelle quali sono vietate le manovre a spinta sui binari di corsa e su quelli non indipendenti dai binari stessi, nel verso delle punte del segno convenzionale.

**x**

Stazioni di diramazione, con linee divergenti incontrate di punta dal treno, munite di segnale di partenza integrato da indicatore di direzione: **x** indica il numero esposto dall'indicatore per la direzione di partenza del treno.

Lo stesso simbolo vale per i bivi protetti da segnale munito di indicatore di direzione.

**x**  
**y**

Stazioni di diramazione, con linee divergenti incontrate di punta dal treno, munite di segnale di partenza a candelieri senza indicatore di direzione: **x** indica il numero del segnale semplice che comanda l'istadamento a contare da sinistra, **y** indica il numero dei segnali semplici di cui è composto il segnale a candelieri. Lo stesso simbolo vale per i bivi protetti da segnale a candelieri senza indicatore di direzione.



Località con presa d'acqua per rifornimento carrozze.



Località sede di officina carica accumulatori.



Località sede di verifica.



Stazioni atte al giro delle locomotive di qualunque lunghezza, aventi binari raccordati a triangolo o a stella.



Stazioni con piattaforma atta al giro delle locomotive; il numero indica il diametro della piattaforma in metri.



Stazioni con ponte a bilico: **x** indica la portata in tonnellate e **y** indica la lunghezza in metri.



Stazioni con rifornitore di acqua.



Stazioni con profilo limite per materiale mobile.



Località con posti di distribuzione benzina.



Località con posti di distribuzione carbone.



Località con posti di distribuzione gasolio.



Località con posti di distribuzione olio combustibile.










Località sede di ambulatorio medico o posto di soccorso F.S.



Località sede di Polizia Ferroviaria o Comando Carabinieri.

In corrispondenza delle stazioni, nelle quali tutti gli itinerari impongono limitazione di velocità rispetto a quella massima ammessa dalla linea, il segno:

-  Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di arrivo, non deve essere superiore ad **x** Km/h (1).
-  Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di partenza, non deve essere superiore ad **x** Km/h (1).
- 
 Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, sia nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., sia fra questo e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad **x** Km/h (1).
- 
 Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., non deve essere superiore ad **x** Km/h (1) e che la velocità massima ammessa sullo stesso binario fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad **y** Km/h (1).

Per i bivi in piena linea viene esposto il segno  per entrambi i sensi di marcia dei treni e ciò tanto se gli scambi deviati sono incontrati di punta quanto se sono incontrati di calcio.


I segni relativi alle limitazioni di velocità si espongono anche nelle fiancate di linea (colonne "velocità massima") quando l'indicazione della riduzione di velocità non è fornita dai segnali fissi.

In corrispondenza dei passaggi a livello deve essere specificato il segnale da cui essi sono protetti. Nel caso di passaggi a livello automatici o con annuncio automatico, deve essere indicata la progressiva chilometrica del dispositivo di comando o di annuncio.

Segn. seguito dall'indicazione del tipo di segnale (es. part. o prot.) e della località in cui il segnale stesso è ubicato, o dal numero del segnale di blocco permissivo.

Disp. Com. Km. seguito dalla progressiva chilometrica del dispositivo di comando.

Disp. Annunc. Km. seguito dalla progressiva chilometrica del dispositivo di annuncio.

 si usa in corrispondenza di ogni PL protetto da proprio segnale fisso. Esso va esposto per ogni PL ancorché la protezione sia realizzata dallo stesso segnale. Il contrassegno stesso deve essere

(1) Ai treni che dovessero essere ricevuti in binari che impongono maggiori limitazioni di velocità dovrà farsi, occorrendo, opportuna prescrizione.

Automotrici elettriche	Automotrici termiche	Rimorchi
ALe 582 ALe 642 ALe 724	ALn 663 ALn 668 serie: 1000 - 1100 - 1200 1800 - 1900 - 3000 3100 - 3200 - 3300	Le 480 Le 481 Le 530 Le 562 Le 581 Le 601 Le 682 Le 700 Le 724 Le 761 Le 763 Le 764 Le 780 Le 884

Sulle linee dove è in uso il Fascicolo Orario, tali circolazioni se programmate, sono contraddistinte dalle lettere “VV”.

**Rango “B”.** Treni composti da:

- mezzi leggeri escluso gli LDn 24;
- materiale viaggiatori FS marcato per velocità superiore a 140 Km/h o marcato 140 Km/h e provvisto di contrassegno V (V 140) nonché quello viaggiatori di altra Amministrazione e della C.I.C.L. marcato 140 Km/h o superiore, servito da locomotive ammesse al rango “B” secondo quanto indicato nel Fascicolo Linee/Fascicolo Orario.

**Su alcune linee non elettrificate** espressamente autorizzate dall’Unità centrale competente sono ammesse circolazioni al rango “B” anche con materiale viaggiatori a carrelli marcato 120 o 140 Km/h, servito con locomotiva ammessa al rango “B”, secondo quanto indicato nel Fascicolo Linea/Fascicolo Orario. Sulle linee dove è in uso il Fascicolo Orario, tali circolazioni se programmate, e relative a treni composti da materiale ordinario, sono contraddistinte dalla lettera “V”.

**Rango “A”.** Tutte le altre circolazioni e le locomotive isolate.

**2.** L’agente addetto alla formazione treni deve prescrivere, in aggiunta a quella di cui all’Art. 66/2, il rango di velocità più basso ammesso dai veicoli in composizione ai treni di materiale ordinario:

“Rispetto veicoli in composizione, valgono i limiti di velocità per il rango...”.

**2bis.** È competenza del personale di condotta rispettare il rango di velocità derivante dai mezzi di trazione.

**3.** I mezzi leggeri trainati da locomotiva sono ammessi al rango più limitato fra quelli relativi ai vari rotabili in composizione al convoglio secondo quanto stabilito dal comma 1. Lo stesso dicasi per i treni di mezzi leggeri che abbiano in composizione veicoli ordinari (1).

**4.** Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 la velocità massima consentita da ciascun tratto di linea è impostata su limiti riferiti ad un unico valore di velocità massima. Tale valore è riportato nelle fiancate di linea ed è attinente a tutti i tipi di circolazione.

(1) In questo caso l’agente addetto alla formazione treni deve comunicare con modulo M. 40 al macchinista ed al capotreno, in relazione ai requisiti dei veicoli aggiunti, la seguente prescrizione:

«In coda materiale ordinario idoneo al rango ... (A o B o C) (Art. 63/3 PGOS)».

5. Sulle linee esercitate con il regime del blocco elettrico automatico a correnti codificate (BAcc), caratterizzate da segnali luminosi di 1<sup>a</sup> categoria e di avviso accoppiati (segnalamento a tre aspetti), la velocità massima consentita è di 200 km/h; su determinati tratti di tali linea (1) possono essere ammesse velocità maggiori, fino a 250 km/h, a condizione che:

- ciascuno tratto non superi i 25 km e l'eventuale successivo tratto risulti distanziato dal precedente di almeno il doppio della lunghezza di quest'ultimo;
- i treni siano protetti dal Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT).

La limitazione della velocità a 200 km/h per i treni non protetti dal SCMT deve essere prescritta riportando:

- nella fiancata di linea relativa al tratto con velocità superiore a 200 km/h, in corrispondenza del valore di velocità maggiore di 200 km/h, un asterisco ed in calce alla pagina la seguente nota: *“Per i treni sprovvisti di apparecchiatura di bordo SCMT oppure provvisti di tale apparecchiatura ma con la sola funzione SCMT non attiva non deve essere superata la velocità di 200 km/h”*;
- in calce ad ogni foglio della scheda treno relativa al tratto di linea con velocità superiore a 200 km/h ed ai treni circolanti a velocità maggiore di 200 km/h, la seguente annotazione: *“Con la sola funzione SCMT non attiva da ..... a ..... velocità massima 200 km/h”*.

---

(1) Sono esclusi i tratti di linea ove esistono località di servizio con marciapiedi, adiacenti ai binari di corsa, adibiti al servizio viaggiatori.



**Art. 64****VELOCITÀ MASSIMA DEI MEZZI DI TRAZIONE****A) Soppresso****TABELLA 23****Soppressa****TABELLA 24****B) Locomotive diesel**

<b>Gruppo</b>	<b>Velocità massima Km/h</b>
D 141	80
D 143	70
D 145	100
<u>225</u>	50
235	50
<u>245</u> 0001 ÷ 0058 1001 ÷ 1020 2001 ÷ 2020 6001 ÷ 6124	65
<u>245</u> 2101 ÷ 2287	60
D 255	50
D 343	130
D 345	130
D 443	130
D 445	130